

DELIBERAZIONE 29 settembre 2014, n. 796

**DGR 555 del 7.7.2014 “Attuazione in Regione Toscana del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al D.lgs. 150/2012”. Approvazione Indirizzi per la realizzazione dei percorsi formativi per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari e Indirizzi per la realizzazione dei percorsi formativi per i tecnici che svolgono i controlli funzionali delle macchine irroratrici.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i.;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 968 del 17 dicembre 2007 e s.m.i. con la quale è stata approvata la direttiva per l’accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 532 del 22 giugno 2009 e s.m.i., con la quale è stato approvato il “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i.;

Vista la DGR n. 48 del 30.1.2012 avente ad oggetto “L.R. n. 32/2002 art. 17, comma 4, lett. b) -Attività riconosciute, approvazione Indirizzi per la gestione delle attività formative riconosciute”;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 concernente l’attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 con il quale è stato adottato il Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

Preso atto che l’articolo 4 del D. lgs. n. 150/2012 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute e le Regioni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze provvedono alla programmazione,

all’attuazione, al coordinamento e al monitoraggio di quanto contenuto nel decreto medesimo e nel PAN;

Considerato che il Pan prevede una azione specifica A.1 riguardante la formazione e le prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti e che lo stesso istituisce un sistema di formazione obbligatoria e certificata, prevedendo al punto 10 che tale formazione sia di competenza delle Regioni che definiscono gli standard formativi per assicurare l’acquisizione di un’adeguata conoscenza nella materie elencate nell’allegato I del D.lgs. 150/12;

Considerato che il Pan in relazione alla azione A.3 dedicata ai controlli delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari prevede che il personale tecnico per poter essere abilitato al controllo funzionale delle macchine irroratrici debba seguire un corso di preparazione realizzato o riconosciuto dalla Regione di appartenenza e superare un apposito esame;

Vista la relazione conclusiva del gruppo di lavoro regionale interdirezionale “Gruppo di lavoro interdirezionale per l’elaborazione di un documento atto a recepire il Piano di Azione Nazionale (PAN) in attuazione del D.lgs. 150/2012 in materia dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi in attuazione della Direttiva 2009/128/CE” costituito il 13 febbraio 2014, presentata al C.T.D. del 12 giugno 2014;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 555 del 7.7.2014 con la quale è stata data attuazione alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2014 e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 che adotta il PAN dando mandato alle strutture e ai settori regionali, come individuati nella tabella dell’allegato 1 della delibera stessa, a porre in essere gli atti conseguenti di loro competenza con i contenuti e i termini di applicazione previsti dallo stesso PAN;

Preso atto che nella tabella di cui all’allegato 1 della sopra citata delibera il Settore Formazione e Orientamento viene individuato come settore di riferimento in relazione alla azione A1 “Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti organizzazione dei corsi” e come settore coinvolto/interessato in relazione alla azione A3 “Controlli delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari”;

Ritenuto di prevedere, con il presente atto, gli “Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione obbligatoria per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari (D.lgs. 150/12, Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – PAN)” e gli “Indirizzi per la realizzazione delle attività di formazione obbligatoria per i tecnici che svolgono i

controlli funzionali delle macchine irroratrici (D.lgs. 150/12, Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – PAN)", allegati A e B, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Ritenuto di approvare con successivo decreto dirigenziale del settore Formazione e Orientamento le schede descrittive dei percorsi formativi di cui sopra al fine dell'inserimento nel Repertorio regionale dei profili professionali;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale permanente tripartita nella seduta del 23/9/2014;

A voti unanimi

DELIBERA

- Di approvare, per quanto di competenza ed in coerenza con le normative regionali in materia di attività formative, gli "Indirizzi per la realizzazione dei percorsi di formazione obbligatoria per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari (D.lgs. 150/12, Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile

dei prodotti fitosanitari – PAN)" e gli "Indirizzi per la realizzazione delle attività di formazione obbligatoria per i tecnici che svolgono i controlli funzionali delle macchine irroratrici (D.lgs. 150/12, Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – PAN)", di cui agli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

- Di rimandare a successivo decreto dirigenziale del settore Formazione e Orientamento l'approvazione delle schede descrittive dei percorsi formativi di cui sopra al fine dell'inserimento nel Repertorio regionale dei profili professionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

*Allegato A***Indirizzi per la realizzazione delle attività di formazione obbligatoria per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari (D.lgs. 150/12, Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – PAN).****Premessa.**

Il D.lgs. n. 150/2012 ha istituito un sistema di formazione obbligatoria per utilizzatori professionali, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari che comprende sia la formazione di base sia l'aggiornamento periodico, al fine di garantire che tali soggetti siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata nelle materie elencate nell'allegato I.

Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 6 del citato D.lgs. 150/12 prevede una azione specifica A1 dedicata alla formazione di tali operatori nella quale sono stati definiti i requisiti relativi al sistema di formazione.

Secondo la normativa sopra citata la formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti è di competenza delle Regioni che definiscono gli standard formativi per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza nelle materie elencate nell'allegato I del D.lgs. 150/2012.

Le Regioni sono altresì competenti al rilascio dei relativi certificati di abilitazione.

Con delibera di giunta n. 555 del 7.7.2014 la Regione Toscana ha dato attuazione alle disposizioni del D.lgs. 150/12 e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 dando mandato alle strutture e ai settori regionali individuati a porre in essere gli atti conseguenti di loro competenza con i contenuti e i termini di applicazione previsti dallo stesso Pan.

Con il presente atto si dà attuazione alle previsioni di cui alle normative sopra citate e si specificano le modalità di realizzazione dei percorsi di formazione obbligatoria per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari, ai sensi del D.lgs. 150/12 e del Pan ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 77 bis del regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R di esecuzione della L.r. 32/02.

Con successivo decreto del dirigente del Settore Formazione e Orientamento saranno definiti, nel dettaglio, i contenuti e l'articolazione dei percorsi di formazione stessi.

**1.Percorsi formativi e durata.****a) Percorso formativo per utilizzatori professionali.**

A decorrere dal 26.11.2015 chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali, deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, rilasciato dall'autorità competente previa frequenza di uno specifico corso ed il superamento del relativo esame.

Il percorso formativo si articola in 6 unità formative, di cui 4 moduli comuni e 2 moduli specialistici per un ammontare complessivo di 20 ore e prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

**I Unità Formativa comune:** Nozioni legislative e amministrative

**II Unità formativa comune:** Nozioni su rischi e salute

**III Unità formativa comune:** Nozioni su difesa integrata

**IV Unità formativa comune:** Nozioni sulle macchine per la distribuzione dei prodotti

**V Unità formativa specialistica:** Approfondimenti agronomici

**VI Unità formativa specialistica:** Approfondimenti su rischi e salute

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie, secondo quanto previsto dal Paragrafo A.1.7.

Questi ultimi per acquisire l'abilitazione devono superare l'esame finale, pertanto sono ammessi direttamente all'esame finale senza obbligo di frequenza del corso.

Essi inoltre sono tenuti alla partecipazione ai corsi di aggiornamento di cui al paragrafo 9 della presente delibera ai fini del rinnovo dell'abilitazione.

b) Percorso formativo per distributori

A decorrere dal 26.11.2015 per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali è obbligatorio il possesso del certificato di abilitazione alla vendita, rilasciato dall'autorità competente previa frequenza di uno specifico corso ed il superamento del relativo esame.

Il percorso formativo si articola in 7 unità formative, di cui 4 moduli comuni e 3 moduli specialistici per un ammontare complessivo di 25 ore e prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

**I Unità Formativa comune:** Nozioni legislative e amministrative

**II Unità formativa comune:** Nozioni su rischi e salute

**III Unità formativa comune:** Nozioni su difesa integrata

**IV Unità formativa comune:** Nozioni sulle macchine per la distribuzione dei prodotti

**V Unità formativa specialistica:** Approfondimenti normativi

**VI Unità formativa specialistica:** Approfondimenti agronomici

**VII Unità formativa specialistica:** Approfondimenti su rischi e salute

Possono accedere al corso coloro che sono in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche e mediche e veterinarie, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 150/2012.

Coloro che sono in possesso di attestato di frequenza con esito positivo relativo al percorso formativo per i distributori non sono tenuti a frequentare il corso di formazione per utilizzatori al fine di ottenere il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

c) Percorso formativo per consulenti.

A decorrere dal 26.11.2015 per svolgere attività di consulente nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi è obbligatorio il possesso del certificato di abilitazione alla consulenza, rilasciato dall'autorità competente previa frequenza di uno specifico corso ed il superamento del relativo esame.

Il percorso formativo si articola in 7 unità formative, di cui 4 moduli comuni e 3 moduli specialistici per un ammontare complessivo di 25 ore e prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

**I Unità Formativa comune:** Nozioni legislative e amministrative

**II Unità formativa comune:** Nozioni su rischi e salute

**III Unità formativa comune:** Nozioni su difesa integrata

**IV Unità formativa comune:** Nozioni sulle macchine per la distribuzione dei prodotti

**V Unità formativa specialistica:** Approfondimenti normativi

**VI Unità formativa specialistica:** Approfondimenti agronomici

**VII Unità formativa specialistica:** Approfondimenti su rischi e salute

Possono accedere al corso coloro che sono in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.lgs. 150/2012.

Coloro che sono in possesso di attestato di frequenza con esito positivo relativo al percorso formativo per i consulenti non sono tenuti a frequentare il corso di formazione per utilizzatori al fine di ottenere il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari nè il corso di formazione per distributori al fine del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita.

Possono essere esonerati dai corsi e dall'esame determinate categorie di soggetti individuate nel paragrafo A.18 del PAN.

Con successivo atto regionale dell'Area Sviluppo Rurale, saranno individuati i soggetti esonerati dal corso e dall'esame e per questi ultimi saranno definiti idonei requisiti oggettivi ai fini dell'accertamento delle conoscenze delle materie di cui all'Allegato I

Con riguardo ai percorsi di cui alle lettere a, b e c sopra individuati, la formazione può essere erogata anche attraverso modalità FAD fino ad un massimo del 30% del monte ore complessivo del percorso, secondo le modalità stabilite dalla Dgr 1179/2011 al punto A.2.4.

I percorsi formativi devono prevedere la presenza di un numero di discenti non superiore a 30.

## **2. Soggetti attuatori dei percorsi formativi.**

Le attività formative sono erogate dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.; i corsi di formazione di cui al precedente paragrafo devono essere realizzati secondo le modalità previste all'art. 17 della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i.

### 2b) Riconoscimento dei corsi di formazione.

I corsi di formazione sono erogati, di norma, secondo le modalità di cui all'art. 17 lett. b) della L.r. 32, ossia tramite riconoscimento provinciale, nel rispetto della Dgr n. 48/12.

Con riguardo alla procedura di riconoscimento, per tali percorsi, considerata l'urgenza collegata all'entrata in vigore del Pan, si osservano le seguenti indicazioni:

- le domande di riconoscimento dei percorsi formativi possono essere presentate, oltre che alle scadenze annuali ordinarie, anche ad una scadenza straordinaria prevista per il 31 ottobre 2014;
- Il procedimento amministrativo per il riconoscimento dei corsi formativi viene concluso entro 30 giorni;
- la richiesta di costituzione della commissione d'esame deve essere inoltrata all'Amministrazione Provinciale che ha riconosciuto il corso almeno 15 giorni prima della data proposta per lo svolgimento dell'esame.

## **3. Requisiti di accesso ai percorsi formativi.**

Al fine dell'ammissione ai corsi di formazione, oltre ai requisiti previsti dalla legge, sono necessari i seguenti requisiti:

-maggiore età

ovvero adempimento dell'obbligo formativo.

Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza può essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dai soggetti attuatori.

Il soggetto attuatore del corso, in ingresso ai percorsi formativi, verifica i requisiti obbligatori previsti dalla legge ai fini dell'accesso al corso, i quali devono essere dimostrati attraverso idonea documentazione.

## **4. Riconoscimento di crediti.**

La partecipazione ai corsi di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/2009 e s.m.i)..

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

## **5. Docenti.**

I docenti devono possedere *adeguate competenze tecnico professionali* e non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'art. 3 paragrafo 24 del regolamento CE n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate.

Per i corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, le regioni possono ricorrere a esperti, non

altrimenti reperibili, che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'art. 3 paragrafo 24 del regolamento CE n. 1107/2009.

## **6. Misure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti**

Tenuto conto della natura dei percorsi formativi i quali si configurano come percorsi dovuti per legge, non sono previste misure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell'ambito dello stesso.

## **7. Certificazione degli esiti.**

Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza ad almeno il 75% delle ore complessive del corso.

La prova finale è costituita da un test scritto: in particolare dovrà essere somministrata una selezione di quiz sorteggiati tra quelli inseriti nell'elenco che sarà approvato con successivo atto del dirigente competente dell'Area Sviluppo Rurale secondo le modalità in esso stabilite.

Al superamento positivo dell'esame finale viene rilasciato uno specifico attestato di frequenza con esito positivo, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i.

Tale attestato di frequenza consente di ottenere il rilascio del certificato di abilitazione da parte dell'autorità competente.

## **8. Commissione d'esame.**

La commissione d'esame è così composta:

- Presidente (individuato dall'Amministrazione competente), esperto nelle materie di cui all'Allegato I del D.lgs. 150/2012;
- Un componente designato dall'organismo di formazione (una delle risorse professionali dell'organismo formativo che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo).

La Commissione d'esame potrà essere costituita per la valutazione finale degli allievi di più corsi realizzati dallo stesso organismo formativo nel mese precedente la richiesta da parte dell'organismo formativo di costituzione della commissione.

## **9. Aggiornamento professionale.**

I certificati di abilitazione sono validi per 5 anni e alla scadenza devono essere rinnovati, a richiesta del titolare previa verifica della partecipazione a corsi di formazione.

La durata minima dei corsi di aggiornamento è pari a 12 ore.

La frequenza del corso è obbligatoria al 90% ed al termine viene rilasciato un attestato di frequenza, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i.

Le attività formative di aggiornamento sono erogate dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i., secondo le modalità previste all'art. 17 della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i.

I percorsi di aggiornamento sono così articolati:

### a) Percorso di aggiornamento per utilizzatori professionali

Esso prevede la trattazione di 3 unità formative e dei seguenti argomenti:

**I Unità Formativa** : Nuove malattie e parassiti

**II Unità formativa:** Nuovi prodotti e metodi di difesa

**III Unità formativa** : Nuove disposizioni normative

b) Percorso di aggiornamento per distributori

Esso prevede la trattazione di 2 unità formative e dei seguenti argomenti:

**I Unità Formativa** : Nuovi prodotti e metodi di difesa

**II Unità formativa:** Nuove disposizioni normative

c) Percorso di aggiornamento per consulenti

Esso prevede la trattazione di 3 unità formative e dei seguenti argomenti:

**I Unità Formativa** : Nuove malattie e parassiti

**II Unità formativa:** Nuovi prodotti e metodi di difesa

**III Unità formativa:** Nuove disposizioni normative

**10. Disciplina transitoria.**

In relazione ai corsi di formazione obbligatoria per addetto all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi in itinere alla data di entrata in vigore della presente delibera, si osservano le seguenti modalità di gestione:

- I corsi di formazione iniziati ma non conclusi alla data di entrata in vigore della presente delibera continuano a svolgersi secondo la normativa previgente;
- I corsi di formazione non ancora avviati, ma che hanno già ottenuto il riconoscimento dell'Amministrazione Provinciale, devono essere riprogettati nei contenuti e nel monte orario ed adeguati secondo quanto previsto dalla delibera stessa e dai successivi atti attuativi;
- Le domande di riconoscimento dei corsi di formazione, il cui iter procedurale non è ancora concluso, possono ottenere il riconoscimento solo se i contenuti dei corsi sono progettati conformemente a quanto previsto dalla presente delibera e dai successivi atti attuativi.



*Allegato B***Indirizzi per la realizzazione delle attività di formazione obbligatoria per i tecnici che svolgono i controlli funzionali delle macchine irroratrici (D.lgs. 150/12, Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - PAN)****Premessa**

Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 6 del citato D.lgs. 150/12 prevede una azione specifica A3 dedicata ai controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari (art. 12 del D.lgs. 150/2012).

In particolare, in materia di formazione, è stabilito che il personale tecnico per poter essere abilitato al controllo funzionale delle macchine irroratrici deve seguire un corso di formazione riconosciuto dalla Regione e superare un apposito esame, in conformità all'allegato IV del Pan.

Con delibera di giunta n. 555 del 7.7.2014 la Regione Toscana ha dato attuazione alle disposizioni del D.lgs. 150/12 e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 dando mandato alle strutture e ai settori regionali individuati a porre in essere gli atti conseguenti di loro competenza con i contenuti e i termini di applicazione previsti dallo stesso Pan.

Con il presente atto si dà attuazione alle previsioni di cui alle normative sopra citate e si specificano le modalità di realizzazione dei percorsi di formazione obbligatoria per i tecnici che svolgono i controlli funzionali delle macchine irroratrici, ai sensi del D.lgs. 150/12 e del Pan ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 77 bis del regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R di esecuzione della L.r. 32/02.

Con successivo decreto del dirigente del Settore Formazione e Orientamento saranno definiti, nel dettaglio, i contenuti e l'articolazione dei percorsi di formazione stessi.

**1.Percorso formativo e durata.**

Il percorso formativo deve prevedere lezioni teoriche (per il 60% delle ore) e lezioni pratiche (per il 40% delle ore) per un ammontare complessivo di 40 ore ed un periodo di tirocinio pratico applicativo specifico per ciascuna tipologia di macchina irroratrice per cui si chiede l'autorizzazione della durata minima di 3 giorni o corrispondente ad almeno 6 macchine esaminate.

Esso si articola in 4 unità formative prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

**I Unità Formativa:** La distribuzione dei prodotti fitosanitari

**II Unità Formativa:** Le macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitaria

**III Unità formativa:** Le procedure di controllo funzionale e la taratura delle macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari

**IV Unità Formativa:** Aspetti normativi e amministrativi

Il tirocinio può essere svolto in qualsiasi Centro prova in possesso di autorizzazione.

I percorsi formativi devono prevedere la presenza di un numero di discenti non superiore a 25.

## **2. Soggetti attuatori dei percorsi formativi.**

Le attività formative sono erogate dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.; i corsi di formazione di cui al precedente paragrafo devono essere realizzati secondo le modalità previste all'art. 17 della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i.

### 2b) Riconoscimento dei corsi di formazione.

I corsi di formazione sono erogati, di norma, secondo le modalità di cui all'art. 17 lett. b) della L.r. 32, ossia tramite riconoscimento provinciale, nel rispetto della Dgr n. 48/12.

Con riguardo alla procedura di riconoscimento, per tali percorsi, considerata l'urgenza collegata all'entrata in vigore del Pan, si osservano le seguenti indicazioni:

- le domande di riconoscimento dei percorsi formativi possono essere presentate, oltre che alle scadenze annuali ordinarie, anche ad una scadenza straordinaria prevista per il 31 ottobre 2014;
- Il procedimento amministrativo per il riconoscimento dei corsi formativi viene concluso entro 30 giorni.

## **3. Requisiti di accesso ai percorsi formativi.**

Al fine dell'ammissione al corso di formazione, oltre ai requisiti previsti dalla legge, sono necessari i seguenti requisiti:

-maggiore età

ovvero adempimento dell'obbligo formativo

Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza può essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dai soggetti attuatori.

## **4. Riconoscimento di crediti.**

La partecipazione ai corsi di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/2009 e s.m.i)..

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

## **5. Docenti.**

I docenti devono possedere un titolo di studio attinente alle materie trattate oppure esperienza professionale almeno triennale nel settore di riferimento.

## **6. Misure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti**

Tenuto conto della natura dei percorsi formativi i quali si configurano come percorsi dovuti per legge, non sono previste misure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell'ambito dello stesso.

## **7. Certificazione degli esiti.**

Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza ad almeno il 70% delle ore complessive del corso e lo svolgimento del tirocinio.

La prova finale è costituita da una parte teorica, consistente in una prova scritta ed in un colloquio orale, e da una parte pratica, consistente nell'esecuzione da parte del candidato di un controllo funzionale completo di almeno una macchina irroratrice per ciascuna tipologia per la quale si chiede l'abilitazione, come individuati nel paragrafo A.3.2. del Pan.

Al superamento positivo dell'esame finale viene rilasciato uno specifico attestato di frequenza con esito positivo, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i.

#### **8. Commissione d'esame.**

La commissione d'esame, ai sensi dell'art. 66 decies del Regolamento n. 47/R del 8.8.2003 e s.m.i. e della Dgr 532 del 2009 e s.m.i (par. B.5.4.2.), è così composta:

- Presidente (individuato dall'Amministrazione competente)
- Due esperti di settore, nominati dall'Amministrazione;
- Un componente designato dall'organismo di formazione (una delle risorse professionali dell'organismo formativo che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo).

#### **9. Aggiornamento professionale.**

Il personale tecnico è tenuto a frequentare eventuali attività di aggiornamento che saranno successivamente definite con atti regionali.